asi.AOO_ASI_3.VERBALI ACCORDI.R.0000481.13-05-2022

asi - Agenzia Spaziale Italiana
AOO_ASI_3 - AGENZIA SPAZIALE ITALIANA 3
VERBALI ACCORDI
Prot. n. **0000481** - 13/05/2022 -
REGISTRAZIONE

Agenzia Spaziale Italiana

Verbale d'intesa sull'istituto del "TELELAVORO"

Premesse

L'istituto del Telelavoro è regolato da:

- la Legge 16 giugno 1998, n. 191, ed in particolare l'art. 4 che introduce la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di avvalersi di "forme di lavoro a distanza";
- il D.P.R. 70/1999 recante "Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della L. 16 giugno 1998, n. 191" ed, in particolare, l'art. 1 che dispone quale finalità del telelavoro quella "*di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane*", e l'art. 3,che, al comma 1, specifica che "*nell'ambito degli obiettivi fissati annualmente, l'organo di governo di ciascuna amministrazione, sulla base delle proposte dei responsabili degli uffici dirigenziali generali o equiparati, individua gli obiettivi raggiungibili mediante il ricorso a forme di telelavoro, destinando apposite risorse per il suo svolgimento*" e al comma 2 che "*Il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla base di un progetto generale in cui sono indicati: gli obiettivi, le attività interessate, le tecnologie utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalità di effettuazione secondo princìpi di ergonomia cognitiva, le tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalità di realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le modificazioni organizzative ove necessarie, nonché i costi e i benefici, diretti e indiretti*";
- l'Accordo Quadro sul Telelavoro sottoscritto all'ARAN in data 23 marzo 2000, che all'art. 4 comma 1 prevede che "*nell'àmbito dei progetti di telelavoro (...) l'Amministrazione procederà all'assegnazione a posizioni di telelavoro dei lavoratori che si siano dichiarati disponibili a ricoprire dette posizioni, alle condizioni previste dal progetto, con priorità per coloro che già svolgano le relative mansioni o abbiano esperienza lavorativa in mansioni analoghe a quelle richieste, tale da consentire di operare in autonomia nelle attività di competenza*", mentre al comma 2 specifica che "*in caso di richieste superiori al numero delle posizioni l'amministrazione utilizzerà i seguenti criteri di scelta:*
  a) situazioni di disabilità psico-fisiche tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro;
  b) esigenze di cura di figli minori di 8 anni; esigenze di cura nei confronti di familiari o conviventi, debitamente certificate;
  c) maggiore tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede.";
- il CCNL degli Enti Pubblici di Ricerca del 21 febbraio 2002 a norma del quale: "*Gli Enti potranno realizzare progetti di telelavoro, con le modalità previste dall'accordo quadro nazionale sottoscritto il 23 marzo 2000, ivi compreso il sistema di relazioni sindacali previsto dall'accordo stesso. La contrattazione integrativa potrà disciplinare gli aspetti strettamente legati alle specifiche esigenze degli Enti e dei lavoratori interessati e in particolare le materie di cui all'art. 3, comma 5, dell'accordo quadro sopracitato*";

[redacted]

[redacted]

- la Deliberazione AIPA n. 16 del 31 maggio 2001 "Regole tecniche per il telelavoro"
- la Circolare n. 1/2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica, art. 2, ultimi due capoversi;
- il D. Lgs. 15 maggio 2015 n. 80 "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183",in particolare l'art. 8 "Modifiche all'articolo 33 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in materia di prolungamento del congedo parentale";
- la Legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare l'art. 14 - "Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche" - che prevede, entro tre anni dall'entrata in vigore della norma, che almeno il 10% dei dipendenti, ove questi lo richiedano, possano svolgere la prestazione lavorativa mediante il telelavoro. L'ASI è tra gli Enti che ha già regolamentato e sperimentato dal 2010 tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;
- La Direttiva n. 3/2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

Vista, altresì

- l'ipotesi di accordo sull'istituto del "Telelavoro" sottoscritta tra ASI e OO.SS. in data 13 maggio 2016 (prot. ASI n. 4083 del 13/05/2016) e il relativo accordo definitivo sottoscritto il 22 settembre 2016 (prot. ASI n. 8403 del 22/09/2016);

Visti, infine

- il verbale d'intesa sottoscritto tra ASI e OO.SS. in data 26 gennaio 2018 (prot. ASI n. 817 del 26/01/2018), nel quale si era convenuto di modificare l'art. 2 della suddetta ipotesi di accordo come segue: "*Il numero di contratti di Telelavoro applicabili è stabilito nella misura massima del 10% del personale in servizio alla data del 1° gennaio dell'anno di avvio delle procedure di Telelavoro*", portando la percentuale dei telelavoratori dal 9 al 10% dei dipendenti;
- il verbale d'intesa sottoscritto tra ASI e OO.SS. in data 8 marzo 2019 (prot. ASI n. 220 dell'08/03/2019), recante modifiche agli artt. 3 e 9 dell'ipotesi di accordo con conseguente aggiornamento del Disciplinare ND-VRU-2016-726 del 13/10/2016 (modificato con ND-VRU-2019-0209 del 27/03/2022).

Le parti convengono quanto segue:

- Il numero di contratti di Telelavoro attivabili è stabilito nella misura massima del 20% del personale in servizio alla data del 1° gennaio dell'anno di avvio delle procedure di Telelavoro.
- Il Disciplinare ND-VRU-2019-0209 del 27/03/2022 è modificato nella parte "19. Allegato 2" recante i punteggi numerici attribuiti ai criteri.

[redacted]

[redacted]

Agenzia Spaziale Italiana

Il nuovo paragrafo "19. Allegato 2", che modifica e sostituisce il precedente, è allegato e forma parte integrante del presente verbale d'intesa; verrà altresì emesso un nuovo documento recante le revisioni concordate del Disciplinare (Rev C).

Il presente accordo resterà in vigore sino ad eventuale nuova emanazione di normative, di legge e di contratto, riguardanti la materia del lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Le Parti concordano altresì che il presente accordo resterà in vigore sino a formale richiesta di revisione presentata da una delle Parti firmatarie.

Roma, 13 maggio 2022

Per l'Amministrazione

Per le OO. SS.

[redacted]

(*) pivsta delega prot. 0014687 del 23.12.2021

Agenzia Spaziale Italiana

CRITERIO 1	**Situazioni di disabilità psico-fisiche del dipendente, documentate dal riconoscimento di una invalidità certificata (Legge 104/92, invalidità civile etc.) non inferiore al 34%:**	Punti
	- Invalidità al 100% oppure riconoscimento della "connotazione di gravità" di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92	15
	- dal 75% al 99%	13
	- dal 67% al 74%	11
	- dal 34% al 66%	9
L'istanza di ammissione al telelavoro dovrà essere corredata dal certificato rilasciato dalla Commissione medico-legale Inps.		
CRITERIO 2A	**Esigenze di cura, debitamente documentate, nei confronti di parenti di primo grado (figli, genitori), coniuge o convivente more uxorio, figli conviventi del coniuge o convivente more uxorio in situazione di disabilità psico-fisiche certificate dal riconoscimento di una invalidità civile non inferiore al 34%, conviventi e non conviventi, raggiungibili con spostamenti non superiori a due ore:**	Punti
	- Invalidità al 100% oppure riconoscimento della "connotazione di gravità" di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92	12
	- dal 75% al 99%	10
	- dal 67% al 74%	8
	- dal 34% al 66%	6
	In presenza di più situazioni di disabilità psico-fisiche: punteggio pari alla somma dei punteggi delle singole situazioni con un massimo di punti 12.	max 12
L'istanza di ammissione al telelavoro dovrà essere corredata dal certificato rilasciato dalla Commissione medico-legale Inps.		
Non possono essere oggetto di assistenza le persone ricoverate in strutture di "lunga degenza".		
Il punteggio per figlio in situazione di disabilità non è cumulabile con il criterio 3 qualora si tratti del medesimo figlio, ma dà luogo a 3 punti aggiuntivi.		
I criteri 2A e 2B sono tra loro alternativi, pertanto in presenza di più situazioni il dipendente verrà valutato rispetto alla casistica che prevede il punteggio più elevato.		
CRITERIO 2B	**Esigenze di cura, debitamente documentate, nei confronti di parenti di secondo grado (fratelli, sorelle, nonni, nipoti), in situazioni di disabilità psico-fisiche certificate dal riconoscimento di una invalidità certificata (Legge 104/92, invalidità civile etc.) non inferiore al 34%: conviventi e non conviventi la cui abitazione sia raggiungibile con spostamenti non superiori a due ore:**	Punti
	- Invalidità al 100% oppure riconoscimento della "connotazione di gravità" di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92	8
	- dal 75% al 99%	6
	- dal 67% al 74%	4
	- dal 34% al 66%	2

[redacted]

[redacted]

Agenzia Spaziale Italiana

	In presenza di più situazioni di disabilità psico-fisiche: punteggio pari alla somma dei punteggi delle singole situazioni con un massimo di punti 8.	max 8
L'istanza di ammissione al telelavoro dovrà essere corredata dal certificato rilasciato dalla Commissione medico-legale Inps[1]		
Non possono essere oggetto di assistenza le persone ricoverate in strutture di "lunga degenza".		
I criteri 2A e 2B sono tra loro alternativi, pertanto in presenza di più situazioni il dipendente verrà valutato rispetto alla casistica che prevede il punteggio più elevato.		
CRITERIO 3	**Esigenze di cura dei figli minori di anni 8:**	Punti
	- in età compresa fra 0 e 3 anni	11
	- in età compresa fra 4 e 6 anni	9
	- in età compresa fra 7 e 9 anni	7
	In presenza di più figli minori di anni 8: punteggio pari alla somma dei punteggi dei singoli figli con un massimo di punti 11.	max 11
L'età di riferimento è quella alla data di scadenza della presentazione della domanda e resterà come elemento di riferimento non rivalutabile nel corso dell'anno.		
Il criterio 3 non è cumulabile con il criterio 2A qualora si tratti del medesimo figlio.		
CRITERIO 4	**Distanza tra l'abitazione del dipendente e la sede di lavoro (sola andata):**	Punti
	- distanza ≥ 100 Km (distanza maggiore o uguale a 100 km)	10
	- 75 Km ≤ distanza < 100 Km (distanza compresa tra 75 km e 99,999 km)	8
	- 50 Km ≤ distanza < 75 Km (distanza compresa tra 50 km e 74,999 km)	6
	- 25 Km ≤ distanza < 50 Km (distanza compresa tra 25 km e 49,999 km)	4
	- 0 Km ≤ distanza < 25 Km (distanza compresa tra 0 km e 24,999 km)	2
	Qualora il tempo di percorrenza della distanza tra l'abitazione del dipendente e la sede di lavoro sia uguale o superiore a 60 minuti (calcolo effettuato per tutti con i seguenti criteri di *Google Maps*: mezzo utilizzato: auto propria; partenza: ore 08:00; data: mercoledì 20 maggio 2020 (è solo un esempio)) verranno assegnati 2 punti aggiuntivi. Il punteggio massimo per il criterio 4 non potrà superare i 10 punti.	+2
Ai sensi della normativa vigente, l'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche, anche sugli stati e sulle situazioni dichiarate dal dipendente, nonché sulle autocertificazioni prodotte ai sensi del DPR 445/2000.		
I mutamenti degli stati e delle situazioni dichiarate nella domanda di telelavoro, devono essere tempestivamente comunicati all'amministrazione entro il termine di 30 gg dal loro verificarsi e comporteranno, con esclusione del criterio 3 e previa verifica del punteggio residuo, la decadenza del dipendente dal regime di Telelavoro.		

[1] Nel caso di visita effettuata con esito positivo, ma certificazione INPS ancora non in possesso del dipendente, sarà possibile autocertificare l'esito della visita fermo restando tutte le conseguenze previste per legge in caso di dichiarazioni non veritiere.

[redacted]

[redacted]

Agenzia Spaziale Italiana

L'abitazione dichiarata nell'istanza di ammissione al telelavoro deve coincidere con la postazione di telelavoro.

[redacted]